

“DOPO DI NOI”

La guida di Federnotai



Di cosa si parla quando si fa riferimento alle norme sul “Dopo di noi”?

Ci si riferisce ad alcuni strumenti giuridici che possono essere utilizzati dalle persone affette da disabilità dopo la perdita di entrambi i genitori che si occupano di assisterle.

Alcuni sono disciplinati dalla Legge n. 112 del 2016 (entrata in vigore il 25 giugno 2016).

Altri istituti che rispondono alle **stesse finalità** erano **già disciplinati dal Codice Civile** o erano **già applicati nella prassi**.



Chi sono i beneficiari degli strumenti di cui parliamo?

Gli istituti disciplinati dalla Legge 112/2016 sono posti a tutela delle **persone con disabilità grave prive di sostegno familiare in quanto prive di entrambi i genitori o i cui genitori non sono in grado di fornire loro adeguato sostegno**. Possono trovare applicazione anche durante la vita dei genitori in vista del venir meno del loro sostegno. **Lo stato di “disabilità grave” è quello disciplinato dalla Legge n. 104 del 1992**, e deve essere accertato ai sensi della stessa legge dalla Commissione Medica presso le Aziende Sanitarie Locali. Per gli **anziani non autosufficienti** e per i **disabili non gravi** sono applicabili le norme già poste a loro tutela da altre leggi, e anche quelle contenute nella Legge 112/2016, ma **non le agevolazioni fiscali da essa introdotte**. **Gli strumenti giuridici già previsti dal Codice Civile o elaborati dalla prassi sono invece applicabili a beneficio di chiunque**.



Cos'è il “trust” di cui parla la nuova legge?

È un istituto di diritto anglosassone, che non è disciplinato nel diritto italiano. Per usarlo in Italia, si deve applicare la legge di uno Stato che lo disciplina. **Con il trust, il disponente intesta uno o più beni ad un trustee affinché li amministri nell'interesse di un beneficiario (che è appunto la persona gravemente disabile)**. I beni affidati all'amministrazione del trustee sono intestati a suo nome ma sono **separati dal suo restante patrimonio, non possono essere aggrediti dai suoi eventuali creditori, e non cadono nella sua eredità**. È anche possibile il trust “autodichiarato”: il disponente e il trustee sono la stessa persona, che decide di separare una parte del suo patrimonio destinandola a tutelare gli interessi del disabile beneficiario. **Per fruire delle agevolazioni previste dalla Legge 112/2016, è obbligatoria la nomina di un “guardiano”,** che vigila sull'operato del trustee per tutta la durata del trust. Il trust può essere costituito per **atto pubblico o per testamento** e può avere ad oggetto beni di qualsiasi natura. Il trust **ha una durata massima coincidente con la vita del disabile beneficiario**.



Cos'è il “vincolo di destinazione” di cui parla la legge sul “dopo di noi”?

La legge n. 51 del 2006, introducendo l'art. 2645 ter del Codice Civile, ha consentito di **apporre mediante atto pubblico - a carico di beni immobili o mobili registrati, e non di beni di altra natura - un vincolo di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità.**

La legge 112/2016 precisa che **deve trattarsi di disabilità grave e che il termine di durata deve coincidere con la morte della persona gravemente disabile. Essa impone la presenza di un gestore e di un soggetto che controlli il rispetto da parte del gestore dei suoi obblighi.** I beni vincolati possono essere utilizzati solo per la finalità a cui sono destinati, e possono essere sottoposti ad esecuzione solo per debiti che siano stati contratti per la realizzazione di tale scopo.



Cosa sono i “fondi speciali” e il “contratto di affidamento fiduciario”?

I **fondi speciali** comprendono beni sottoposti a vincolo di destinazione che **non restano intestati al loro titolare: egli - detto “fiduciante” - li “affida” ad una ONLUS - detta “fiduciario”** - che opera prevalentemente nel settore della beneficenza, a favore di persone gravemente disabili. Anche in questo caso è prescritta la presenza di un **controllore per tutta la durata dei fondi speciali**; e si determina la **separazione dal restante patrimonio del fiduciario.**



In cosa consistono i benefici previsti dalla legge sul “dopo di noi”?

Nei casi contemplati dalla Legge 112/2016, il conferimento di beni in trust, l'assoggettamento a vincolo di destinazione o l'inclusione nei fondi speciali **sono esenti da imposta di successione e donazione come pure da imposta di bollo. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (200 euro ciascuna).**

N.B. Nel caso di trasmissione successoria o di donazione a favore di persona gravemente disabile, era già prevista l'esenzione da imposta di successione e donazione fino al valore di 1.500.000 euro. Ci sono poi agevolazioni a vantaggio del disponente: nel caso di intestazione di beni in trust o in fondi speciali è prevista la deduzione fino al 20% del reddito dichiarato, e con il limite massimo di 100.000 euro annui. Infine, chi stipula **polizze assicurative per il rischio morte a favore di soggetti con disabilità grave** può portare in detrazione dall'IRPEF il premio assicurativo fino al limite massimo di 750 euro.



Cos'è il contratto di rendita vitalizia?

È un contratto disciplinato dagli articoli 1872 e seguenti del Codice Civile. Un soggetto trasferisce un bene o una somma di denaro ad un altro, che in cambio si **obbliga a versare periodicamente somme di denaro ad un beneficiario** per tutta la durata della vita di quest'ultimo o di una diversa persona indicata nel contratto.

È possibile **designare più beneficiari: in questo caso, alla morte di uno, il diritto di ricevere la rendita si accresce agli altri.**

Per chi intende proteggere un familiare affetto da disabilità, può essere utile stipulare la rendita vitalizia come **“contratto a favore di terzo”**: **chi trasferisce il bene e chi si obbliga ad erogare la rendita convengono che essa sia versata ad un diverso soggetto beneficiario, che può essere appunto il familiare che si intende tutelare.**



Cosa si intende per contratto di mantenimento?

È un contratto che si definisce “atipico” perché non è disciplinato testualmente dal Codice Civile. **La struttura è analoga a quella della rendita vitalizia, ed è sempre possibile** stipulare il contratto di mantenimento come contratto **a favore di un terzo.**

Ma **le prestazioni che chi acquista il bene si obbliga ad eseguire nei confronti del beneficiario hanno un contenuto più ampio**: oltre all'erogazione di somme di denaro, l'obbligo comprende anche prestazioni di **assistenza alla persona** (es. obblighi di visita, di somministrazione di farmaci, di cura dell'igiene e della salute) o di **protezione del suo benessere, anche per ciò che attiene ai rapporti sociali** (es. obblighi di accompagnamento in luoghi di villeggiatura; o ad incontri con altre persone)

Considerata la **varietà delle prestazioni** che si possono contemplare, il contratto di mantenimento a favore di terzo può essere molto interessante per chi vuole proteggere una persona per via di una sua condizione di debolezza.



Come si può fare in modo che la persona disabile continui a vivere nella sua casa?

La legge 112/2016 prevede la costituzione di un **fondo di assistenza** per evitare il ricovero della persona gravemente disabile e la permanenza nella casa dove è abituato a vivere o in altri luoghi caratterizzati da condizioni abitative e relazionali simili a quelle della casa familiare (es. cohousing).

Applicando le norme del Codice Civile è possibile **intestare alla persona disabile il diritto vitalizio di abitazione dell'immobile e di uso dei mobili che lo corredano, intestando ad una diversa persona la proprietà** del bene la quale, inizialmente “compressa” dai diritti di abitazione e di uso, si “espanderà” per diventare piena solo al momento in cui la persona disabile avrà cessato di vivere.



È possibile tutelare la persona disabile con una donazione o con un testamento?

Certo: **la persona disabile può ricevere donazioni e lasciti testamentari**; e se la sua capacità di agire manca o è limitata, potrà acquistare questi diritti con l'**aiuto di chi la rappresenta o la assiste** (tutore, curatore o amministratore di sostegno a seconda dei casi) e con la **vigilanza di un giudice**.

Se la donazione o il lascito testamentario sono **destinati ad una persona minorenn**e, **è possibile nominare un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati** (anche se il minore abbia ancora un genitore che esercita la potestà su di lui).

È possibile anche donare un proprio diritto ad un soggetto ponendo a suo carico l'onere di eseguire determinate prestazioni a favore della persona disabile (si parla di "donazione modale").

In generale, **una persona può decidere chi saranno i suoi successori, ma non i successori di questi ultimi**: ma se una persona nomina come **primo erede un proprio discendente (o il coniuge) che si trovi in stato di interdizione giudiziale**, è consentito prevedere che i beni così trasmessi **vengano conservati e quindi devoluti alla persona che, sotto la vigilanza del tutore, abbia avuto cura del primo erede disabile**. Lo scopo assistenziale a vantaggio del familiare disabile rende lecita questa designazione successiva, che in tutti gli altri casi è vietata.